CAMERA DEI DEPUTATI N. 1719

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTAGATI

Presentata il 18 luglio 1969

Allargamento del circondario del tribunale di Modica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si prefigge di conseguire l'allargamento del circondario del tribunale di Modica.

Detto tribunale, quale amplissima circoscrizione giudiziaria, fu istituito nel secolo XIV e durante la vita della medioevale contea, funzionavano, nel capoluogo, i tre gradi di giurisdizione che si articolavano attraverso la Bassa, Media e Alta corte di giustizia. Nei secoli successivi, Modica mantenne sempre un ruolo preminente, quale centro giudiziario di primaria importanza e sede stabile della Gran corte criminale.

Raggiunta l'unità d'Italia, in seno alla estesissima provincia di Siracusa, di cui faceva parte, Modica (che era anche sede di sottoprefettura) mantenne il tribunale con più sezioni, nonché, sempre in pianta stabile, la corte di assise, con un circondario che comprendeva l'intera attuale provincia di Ragusa. Questo stato di cose perdurò fino al 1928, anno nel quale, dato che Ragusa era stata eretta a capoluogo di provincia, il tribunale di Modica venne dimezzato, sicché una delle sue sezioni diede vita al tribunale di Ragusa.

Nonostante il notevole ridimensionamento, il tribunale di Modica ha continuato ad assolvere con grande dignità e prestigio la sua insostituibile funzione regolatrice, mantenendo del tutto inalterato il retaggio di preparazione, correttezza ed elevatezza che hanno sempre contraddistinto il Foro locale, in cordiale collaborazione con i valenti magistrati, che si sono via via succeduti.

Ora, in attesa della preannunciata ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie, il cui *iter* legislativo è però complesso e prolisso, si ravvisa di provvedere con sollecitudine all'allargamento dell'attuale circondario, per le seguenti ragioni:

1) perché la zona costiera, che va da Donnalucata (e cioè dal confine fra il territorio di Ragusa e quello di Scicli) a Capo Passero, è da considerarsi come un *continuum* omogeneo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale. In effetti, la nota peculiare offerta da tali zone, è rappresentata oltre che dalle affinità di costumi, dalle colture in serra, mentre va sempre più sviluppandosi il turismo, negli incantevoli centri di villeggiatura che si snodano lungo tutta la fascia del litorale. In particolar modo, Marina di Modica, può ormai considerarsi un luogo di soggiorno inserito nei grandi itinerari internazionali. Eguale omogeneità va riscontrata sia per le caratteristiche economiche che per quelle etnico-sociali;

2) perché sia la zona industriale di Ragusa, sia il nucleo industriale di Modica e Pozzallo, finiranno con il gravitare, come è

facile prevedere, sul porto di quest'ultimo centro, in prossimità del quale è stato già ultimato o sta per iniziare la propria attività il cementificio della AZASI;

3) perché lo sviluppo della rete viaria, già ben avviato, che sarà completato dal notevole tratto della costruenda autostrada Siracusa-Ragusa-Gela e dalla camionale Pozzallo-Ragusa-Catania e che ricadrà nel triangolo Modica-Donnalucata-Capo Passero, si presenta come efficacissimo strumento per il potenziamento di iniziative ad alto livello produttivo per l'incremento di rapporti commerciali, culturali ed industriali.

Per tanto più che l'opportunità si appalesa la necessità di inquadrare su più ampie basi l'assetto giudiziario dell'intera zona, associando ai comuni, che attualmente formano il circondario del tribunale di Modica, quelli di Rosolini e di Pachino.

In questa logica prospettiva va collocato il sollecito accoglimento da parte del Ministero di grazia e giustizia della istanza, a suo tempo inoltrata dal sindacato forense di Modica, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, cui Modica ha incontestabile diritto, non solo per le sue tradizioni giudiziarie e culturali e come rinomato centro di studi, che le fecero meritare il titolo di « Atene del Siracusano », ma anche per il ruolo di primissimo piano, che è chiamata a svolgere, come centro di convergenza e di propulsione di interessi ed esigenze in continua evoluzione, della larga zona della Sicilia sud-orientale sopra indicata.

Per queste fondate e ineludibili ragioni si sottopone alla vostra responsabile attenzione, onorevoli colleghi, l'allegato testo della presente proposta di legge, confidando in una vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il circondario del tribunale abbraccia i comuni di Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, Rosolini e Pachino.

ART. 2.

La pianta organica dei magistrati del predetto tribunale è costituita da un presidente e da sei giudici.

La pianta organica dei cancellieri è formata da otto cancellieri e quella di segreteria della procura da un segretario capo, da un segretario e da un funzionario addetto al casellario giudiziario, oltre il personale subalterno e ausiliario.

ART. 3.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

1) Le cause civili di prima istanza in corso di istruzione, i procedimenti di volontaria giurisdizione già iniziati, le cause civili in sede di appello, le cause penali in fase istruttoria, i fallimenti e le esecuzioni immo-

biliari in corso, per affari ricadenti nell'ambito territoriale dei comuni di Rosolini e Pachino, restano di competenza del tribunale di Siracusa insieme con le cause civili e penali, rispettivamente introitate e per cui sia stato richiesto provvedimento di rinvio a giudizio.

2) Le cause civili di prima e seconda istanza iscritte a ruolo, ma non ancora chiamate all'udienza di prima comparizione, e quelle per cui sia stato disposto il rinvio puro e semplice a detta udienza, sono trasmesse con ordinanza del magistrato del tribunale di Siracusa, designato per l'istruttoria, al tribunale di Modica.

3) La procura della Repubblica di Siracusa trasmette per competenza alla procura della Repubblica di Modica gli affari penali nella fase di indagine preliminare, non appena abbia ricevuto i relativi rapporti giudiziari, gli atti querelatori e le altre informative di reato.

4) Le cancellerie delle preture di Noto e di Pachino provvedono ad inoltrare alla cancelleria del tribunale di Modica i fascicoli relativi ai processi civili e penali, definiti con sentenza gravata di appello, non appena avuta legale notizia della impugnazione.

5) Il presidente del tribunale di Siracusa provvede a trasmettere al presidente del tribunale di Modica le istanze di fallimento, per le quali non sia stata emessa sentenza dichiarativa, nonché le procedure esecutive immobiliari, per le quali non sia stata presentata istanza di vendita.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenziali variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.